



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



TRASFERIMENTI IN ITALIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE – RIDUZIONE TASSAZIONE 50%

Tra le novità contenute nel decreto legislativo internazionalizzazione troviamo una disposizione (“*art. 6 - Trasferimento in Italia di attività economiche*”) la quale mira ad agevolare lo spostamento in Italia di attività economiche precedentemente svolte in territori extra-UE. La legge ha lo scopo di attrarre investimenti e attività in Italia.

CHE ATTIVITA' E CHE REDDITI SONO SONO AGEVOLATI?

E' oggetto di agevolazione lo spostamento in Italia di attività economiche precedentemente svolte in territori extra-UE.

L'agevolazione non riguarda soltanto **attività di impresa** ma anche l'esercizio di **arti o professioni**.

Non sono incluse le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento, evidentemente per evitare fenomeni di entrata/uscita meramente strumentali.

AGEVOLAZIONE

Riduzione al 50% delle imposte sui redditi e Irap gravanti sul **reddito di impresa** e su quello derivante dall'**esercizio di arti e professioni** esercitate in forma associata

È utile ricordare che in Italia la tassazione ordinaria Ires è del 27,5% e Irap del 3,9%

QUANTO DURA L'AGEVOLAZIONE?

6 periodi d'imposta (nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento e nei cinque periodi d'imposta successivi)
10 se riguarda le grandi imprese.

L'agevolazione viene meno nel caso di ritrasferimento extra-europeo dell'attività nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. ovvero dieci nel caso di grandi imprese.

COME RENDICONTARE TALI ATTIVITA'^

Ai sensi del comma 3, ai fini della determinazione dei redditi agevolabili, il contribuente è tenuto a **mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile**. Su questo punto dovranno necessariamente essere pubblicati approfondimenti applicativi.

CONCLUSIONI

L'introduzione nel nostro ordinamento tributario di una normativa che incentivi il rientro di società precedentemente delocalizzate all'estero si pone in continuità con misure simili adottate da altri paesi.

Al momento, la norma è ancora molto generica e per la sua concreta applicazione si dovranno necessariamente attendere degli approfondimenti. Prima di tutto, infatti, occorrerà individuare il **perimetro soggettivo di applicazione**.